

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 28/07/1989 n. 271 *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale”* a tenore del quale:

- comma 1. *“Le Sezioni di Polizia Giudiziaria sono composte dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché del Corpo Forestale dello Stato”;*
- comma 2. *“Quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi”.*

Dato atto della sussistenza, rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 271/1989 citato, di una ipotesi di assegnazione di personale alle Sezioni di Polizia Giudiziaria diversa, per quanto analoga, a quanto disciplinato dall’art. 5 medesimo ed in tal senso chiarito dalla Circolare 13 maggio 2016 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia quanto di seguito: *“non rientrano nell’ambito applicativo del comma 2 dell’articolo citato (ndr. art. 5 d.lgs. 271/1989), le ipotesi di mero distacco funzionale presso una Procura della Repubblica di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartenente ad una amministrazione diversa da quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 5, ipotesi che ricorre quando l’ente pubblico conferente, nell’esercizio della propria discrezionalità, ritenga conveniente non ripartire fra tutti i propri dipendenti l’attività di collaborazione istituzionale con l’autorità giudiziaria, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento a tempo pieno di tali funzioni”;*

Dato atto che ai sensi della medesima Circolare illustrativa 13 maggio 2016 risulta attestato che delle 829 unità di personale applicato in modo aggiuntivo alle Procure della Repubblica con provenienza da enti diversi gran parte (n. 583) risultano appartenere a Corpi di Polizia Municipale e di Polizia Provinciale;

Considerato come la legge-quadro sull’Ordinamento della Polizia municipale n. 65 del 7 marzo 1986 preveda:

- art. 3 che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitino le funzioni istituzionali loro attribuite dalla legge, collaborando con le Forze di Polizia dello Stato;
- art. 5 che il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria;

Vista la Deliberazione n. 4 del 04.03.2020 con cui il Commissario Straordinario - dott. Umberto Cimmino - ha distaccato alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura medesima a tempo pieno e nell’ambito delle funzioni specificate ai punti precedenti, n. 1 unità di Polizia municipale nella persona dell’Agente Sig. *****, cat. C, per mesi 6 a decorrere dal 09.03.2020, in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica f.f. dott. Carmine Renzulli;

Preso atto che:

- con successiva Delibera Commissariale n. 35 del 18.08.2020 veniva disposta la proroga del distacco dello stesso dipendente fino al 31.12.2020;

- con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 31.12.2020 veniva concessa un'ulteriore proroga del distacco dello stesso dipendente fino al 31.03.2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 18.03.2021 si autorizzava la prosecuzione del distacco per ulteriori 9 mesi con validità fino al 31.12.2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 16.12.2021 si autorizzava la proroga del distacco per ulteriori 12 mesi con validità fino al 31.12.2022.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 10.11.2022 si autorizzava la proroga del distacco per ulteriori 12 mesi con validità fino al 31.12.2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 15.12.2023 si autorizzava la proroga del distacco per ulteriori 12 mesi con validità fino al 31.12.2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 14.11.2024 si autorizzava la proroga del distacco per ulteriori 12 mesi con validità fino al 31.12.2025;

Acquisite le istanze prot. n.153782 e n. 153805 entrambe del 19.11.2025 formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, con la quale il Procuratore della Repubblica dr.ssa Anna Maria Lucchetta ha rivolto al Sindaco del Comune di Giugliano in Campania richiesta di proroga del distacco in argomento, persistendo ancora i motivi che *ab origine* determinarono la richiesta di assegnazione di personale comunale appartenente al Corpo di Polizia Municipale presso la Procura, in ausilio alle attività di Polizia Giudiziaria;

Preso atto che nella predetta comunicazione in particolare si evidenzia quanto di seguito specificato: *“che le risorse di polizia giudiziaria, a disposizione dell’Ufficio, continuano ad essere limitatissime e l’apporto di un appartenente alla Polizia Locale appare particolarmente utile e produttivo. ... Al riguardo, in ragione dell’insufficienza numerica del personale di polizia giudiziaria assegnato, il Procuratore Generale già con nota n. 150/16 del 14/10/16 aveva invitato i Questori e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza territorialmente competenti, a venire incontro alle richieste di collaborazione dello scrivente ufficio”*;

Precisato come gli oneri finanziari connessi al trattamento economico del dipendente distaccato siano posti a carico del bilancio di questo Comune;

Precisato allo stesso modo come per la durata del distacco in argomento l’Istruttore di Vigilanza ***** mtr. 178448 sia funzionalmente assegnato alla Procura della Repubblica che ne dispone in termini sia organizzativi che logistici;

Visti:

- il D.lgs n. 165/2001 e smi;
- il TUEL, d.lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 409 del 14/10/2009 e s.m.i.

PROPONE DI DELIBERARE

di prendere atto dell'istanza prot. n. 153805 del 19/11/2025 (All. 1) formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, a firma del Procuratore della Repubblica dott.ssa Anna Maria Lucchetta avente ad oggetto la richiesta di proroga del distacco funzionale dell'Istruttore di Vigilanza ***** mtr. 178448;

di concedere, per le motivazioni sopra richiamate e per le finalità di collaborazione istituzionale di cui in premessa, la proroga del distacco funzionale presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli Nord dell'Istruttore di Vigilanza interessato per ulteriori mesi 12, senza soluzione di continuità con il periodo in corso, e così **dall'01/01/2026 fino al 31/12/2026**;

di precisare che l'unità di personale distaccata, Istruttore di Vigilanza mtr. 178448 ***** , esercita l'attività di polizia giudiziaria di propria competenza presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord rimanendo funzionalmente assegnato alla Procura della Repubblica medesima che ne dispone in termini organizzativi e logistici;

di precisare, altresì, che il trattamento economico, normativo e previdenziale applicato all'Istr. di Vigilanza mtr. 178448 ***** nel corso del periodo di distacco permane quello proprio di questa Amministrazione in quanto datore di lavoro titolare del relativo rapporto e che in capo a questa Amministrazione permangono i conseguenti oneri finanziari, comprensivi degli istituti contrattuali in godimento;

di comunicare i contenuti della presente deliberazione all'interessato e all'Ufficio competente presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli Nord;

di demandare al Settore Affari Istituzionali- Servizio Personale, l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio